



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050
www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2002, modificato con delibere del Consiglio Comunale n. 16 del 19/06/2003, n. 37 del 22/11/2007 e n.2 del 02/02/2009; modificato per conformità alla legge regionale n°6 del 2 febbraio 2010 e DGR 27 giugno 2016 n. 5345 con delibera del Consiglio Comunale n° 42 del 20-12-2016; modificato per conformità alla legge Legge 160/2019 comma 837 con delibera Consiglio Comunale n° 37 del 23-12-2020.



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050
www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

CAPO I – CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Titolo II – Capo I – Sezione III della Legge Regione Lombardia 2 Febbraio 2010 n.6 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere".
2. Il presente regolamento approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello locale, esplica la sua validità a tempo indeterminato.
3. Le norme contenute nel presente regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto.



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050
www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

ART.2 – DEFINIZIONI

Al fine dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- **commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche; tale commercio può comprendere anche l'attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari;

l'attività può essere esercitata:

- in posteggi dati in concessione decennale, stagionale od occasionale.
- in modo itinerante (posteggio isolato);

- **aree pubbliche:** le piazze, le strade, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, attrezzate o meno, coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo;
- **posteggio:** la parte di area pubblica che viene data in concessione per l'esercizio dell'attività di vendita;
- **mercato:** l'area pubblica individuata dal comune, attrezzata o meno, sulla quale in uno o più giorni la settimana si esercita l'offerta di vendita integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- **mercato in sede propria:** il mercato che ha un suo luogo esclusivo di svolgimento costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
- **mercato su strada:** il mercato che occupa per un certo tempo della giornata spazi aperti non predisposti ad accoglierlo;
- **mercato esclusivo o specializzato:** quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere ed ha una ricorrenza non superiore al mese;
- **mercato stagionale:** quando ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi;



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050

www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

- **mercato straordinario:** l'edizione aggiuntiva del mercato tradizionale che di norma si svolge nel periodo natalizio, pasquale ed estivo o collegato ad eventi particolari;
- **fiera o sagra:** la manifestazione che si svolge sull'area pubblica individuata dal Comune, attrezzata o meno, in occasione di particolari eventi, ricorrenze o festività, caratterizzata dalla partecipazione degli operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche;
- **fiera specializzata:** quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere;
- **fiera locale:** quando è svolta a promuovere e valorizzare centri storici o quartieri;
- **commercio itinerante (posteggio isolato) su aree pubbliche:** si intende quella forma di commercio o somministrazione svolta con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita;
- **somministrazione di alimenti e bevande:** la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione, dei consumatori, impianti ed attrezzature che consentono la consumazione dei prodotti sul posto;
- **negozio mobile:** il veicolo immatricolato come veicolo speciale uso negozio;
- **banco temporaneo:** l'attrezzatura d'esposizione facilmente smontabile ed allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
- **operatore:** il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche;
- **presenze in un mercato:** le volte che un operatore si è presentato sul mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- **presenze effettive in un mercato:** le volte che un operatore si è presentato sul mercato ed ha effettivamente esercitato l'attività;
- **presenze effettive in una fiera:** le volte che un operatore ha effettivamente esercitato in tale fiera;



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050
www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

- **per presenze in una fiera:** le volte che un operatore è in graduatoria e si è presentato in tale fiera prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- **settore merceologico:** si intende la suddivisione merceologica indicata nelle autorizzazioni o l'eventuale divisione organizzativa delle varie aree mercatali in "alimentare" e "non alimentare";
- **tipologia merceologica:** l'individuazione merceologica per gruppi di prodotti effettuata dal Comune nella pianificazione delle aree mercatali;
- **società di persone:** sta ad indicare società di persone regolarmente costituite, intendendosi come tali la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice.
- **ufficio SUAP:** Sportello Unico delle Attività Produttive – Commercio Industria e Artigianato;



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050
www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

CAPO II – ORGANI PREPOSTI

Art. 3 – Autorizzazioni

L'esercizio del commercio su aree pubbliche come definito dall'articolo precedente è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite.

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui alla lettera A) dell'art.10 è rilasciata dal Responsabile dell'Area Polizia Locale - Commercio e abilita anche all'esercizio in forma itinerante (posteggio isolato) nell'ambito del territorio regionale.

L'autorizzazione per l'esercizio in forma itinerante (posteggio isolato), di cui alla lettera B) dell'art. 10 è rilasciata dal Responsabile dell'Area Polizia Locale - Commercio ed abilita anche alla vendita su tutto il territorio nazionale ed al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Entrambi le autorizzazioni abilitano alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale.

Art. 4 - Concessione dei posteggi

L'esercizio del commercio su aree pubbliche, oltre all'autorizzazione commerciale, è soggetto all'ottenimento di una concessione per occupare i posteggi mercatali ed i posteggi sparsi, o di una concessione limitata alla durata della manifestazione per occupare i posteggi in una fiera o altre manifestazioni occasionali.

Art. 5– Competenze amministrative

La competenza per il rilascio delle autorizzazioni, delle concessioni di posteggio, al ricevimento ed evasione di reclami o ricorsi in materia, nonché a corrispondere gli eventuali scritti difensivi ed emettere la relativa ordinanza ingiunzione, sono attribuite all'Area Polizia Locale - Commercio in esecuzione delle disposizioni e programmazione contenute nel presente regolamento.



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050
www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

Art. 6 – Commissione Consultiva (commissione commercio)

E' istituita la Commissione consultiva per la regolamentazione del commercio su aree pubbliche. La commissione consultiva (commissione commercio) ha un suo regolamento a cui si demanda per le modalità di funzionamento.

La Commissione consultiva ai sensi l'art.19 della Legge Regionale 2 del 2 febbraio 2010 ha compiti propositivi e consultivi e di verifica di tutte le situazioni relative al commercio su aree pubbliche e in particolare è sentita in riferimento a:

- a) alla programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorché esercitate in forma occasionale e alla stesura del calendario regionale delle fiere di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h della legge n°2 del 2010);
- b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
- e bis) le richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h) della legge n°2 del 2010);
- e ter) a ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo. La partecipazione alle commissioni di cui al presente articolo è a titolo gratuito.



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050
www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

CAPO III – PROGRAMMAZIONE

Art. 7 – Obiettivi

Il Comune di CAVERNAGO, nella predisposizione degli atti programmatori per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sul proprio territorio, persegue i seguenti obiettivi:

- favorire la razionalizzazione della rete distributiva del commercio su aree pubbliche assicurando la migliore produttività del sistema e qualità del servizio da rendere al consumatore;
- assicurare il principio della libera concorrenza tra le diverse tipologie distributive garantendone un armonico ed equilibrato sviluppo distributivo;
- favorire l'esercizio dell'attività distributiva itinerante (posteggio isolato) nelle zone periferiche e rurali prevedendo particolari condizioni d'esercizio;
- riqualificare l'uso del borgo storico mediante lo svolgimento di particolari manifestazioni fieristiche specializzate;
- individuare aree pubbliche o private, coperte o scoperte, che consentano lo sviluppo del mercato nel centro abitato evitando il congestionamento del traffico e della viabilità cittadina;
- assicurare che l'attivazione di nuove aree da destinare al commercio su aree pubbliche sia effettivamente correlato all'aumento demografico, alla propensione al consumo e all'offerta commerciale già esistente sul territorio comunale;
- che le aree individuate per lo svolgimento di mercati o fiere siano di facile accesso ai consumatori; presentino sufficienti spazi a parcheggio per gli operatori; arrechino minimo disagio alla popolazione residente; salvaguardino gli aspetti urbanistici, viabilistici e di pubblica sicurezza; servano a riequilibrare i flussi di domanda e offerta presenti sul territorio ed interessanti aree congestionate;
- promuovere l'aggregazione associativa tra gli operatori in modo da assegnare agli stessi la gestione diretta dei mercati e delle fiere;
- rendere compatibile l'insediamento di mercati e fiere con i fattori di mobilità garantendo parcheggi il più vicino alle aree mercatali e fieristiche e percorsi pedonali protetti;
- garantire una viabilità fluida senza situazioni di pericolo che eviti il nascere di congestionamenti all'accesso delle aree fieristiche o mercatali;
- evitare ogni comportamento o l'uso di mezzi che possano compromettere l'esercizio dell'attività mediante inquinamenti di ogni tipo;



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050
www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

- dotare le aree mercatali e fieristiche di servizi igienici e di adeguati collegamenti alla rete elettrica, idrica e fognaria, permettendo l'accesso alle stesse ai soli mezzi igienicamente idonei;
- il tutto in osservanza alle ordinanze emanate in materia dal Ministro della Salute.

Art. 8 – Criteri di individuazione delle aree

Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune deve rispettare:

- a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
- c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
- d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
- f) la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Art. 9 – Orario di attività

L'attività di vendita per il commercio su aree pubbliche deve attenersi alle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I articolo 103 della legge regionale n°2 del 2010 ed ai seguenti criteri:

- l'esercizio dell'attività deve essere uniformata il più possibile con quella dei negozi in sede fissa;
- devono essere individuati particolari orari per l'esercizio della somministrazione su aree pubbliche in allineamento, per quanto possibile, con gli esercizi pubblici della somministrazione di bevande;
- organizzare gli orari dei mercati in risposta delle reali esigenze dei consumatori;
- per particolari manifestazioni, e comunque da valutarsi di volta in volta, l'attività di vendita su aree pubbliche deve contenersi nel limite massimo compreso tra le ore 6.00 e le ore 24.00;
- per particolari motivi di viabilità, igienico sanitari, di pubblico interesse o di ordine pubblico, possono essere stabilite limitazioni temporali di indisponibilità delle aree



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050
www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

appositamente individuate, ovvero possono essere precluse dall'esercizio dell'attività itinerante (posteggio isolato) altre vie o zone cittadine; la validità del provvedimento deve comunque essere contenuta al tempo strettamente necessario all'eliminazione dell'inconveniente che ne ha dettato l'adozione.

CAPO IV – RILASCIO AUTORIZZAZIONI

Art. 10 – Procedura di rilascio

Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate con le seguenti procedure:

Autorizzazioni tipo A)

- per i posteggi dati in concessione per dieci anni: il Comune rende pubblico e trasmette alla Giunta Regionale, l'elenco dei posteggi liberi ubicati nelle aree di mercato, indicando le caratteristiche del mercato e del posteggio.

Dalla data della sua pubblicazione gli interessati avranno 60 giorni di tempo per presentare la richiesta con lettera raccomandata AR o direttamente in Comune utilizzando il modulo allegato n. 3.

Entro i successivi 30 giorni dal termine della presentazione delle domande, l'Area di Polizia Locale - Commercio predisporrà una graduatoria secondo quanto previsto dall'Intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 70 del d.lgs. 59/2010:

- a) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato;
- b) anzianità di Registro delle Imprese;
- c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.

A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del Comune.

Contro la graduatoria stilata dall'Area Polizia Locale – Commercio è ammessa istanza di revisione da inoltrare alla Giunta Comunale entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Nei successivi 15 giorni la Giunta Comunale è chiamata a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il giorno successivo.



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050
www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

L'autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata in esecuzione della graduatoria e comunque decorsi 30 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Nel corso dell'assegnazione dei posteggi del mercato settimanale in istituzione oltre ai criteri sopra richiamati, si terrà conto delle seguenti altre indicazioni:

- 1) il 40% dei posteggi sarà riservato al Settore Alimentare;
- 2) il 40% dei posteggi sarà riservato alla tipologia merceologica : abbigliamento e suoi accessori;
- 3) il 20% dei posteggi sarà riservato a tipologie diverse da quelle descritte nei punti 1 e 2.

Autorizzazione tipo B)

- per il commercio in forma itinerante (posteggio isolato) : Gli interessati, residenti o aventi sede legale nel Comune, devono presentare domanda utilizzando il modulo allegato n. 3. Entro 10 giorni dalla data di presentazione, l'ufficio commercio comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento e l'eventuale integrazione o regolarizzazione dell'istanza. La richiesta di integrazione o regolarizzazione può essere fatta una sola volta ed interrompe il termine per il consolidamento del silenzio assenso.

Il termine ricorrerà a nuovo ad avvenuta integrazione o regolarizzazione della domanda.

Trascorsi 90 giorni senza che l'Area Polizia Locale - Commercio si pronunci con un diniego, la domanda si intende accolta.

Autorizzazioni stagionali, concessioni temporanee ed occasionali:

Possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali per un periodo non superiore a sei mesi.

In occasione di manifestazioni particolari il Responsabile dell'Area Polizia Locale Commercio può rilasciare concessioni di posteggio limitate al periodo della manifestazione stessa.



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050
www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

Art. 11 – Subingresso

Il trasferimento in gestione o proprietà dell'azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o a causa di morte, è inteso come continuazione dell'attività aziendale a capo di un soggetto diverso, pertanto l'interessato dovrà presentare una comunicazione dell'avvenuto subingresso corredata dalla copia dell'avvenuta acquisizione dell'azienda o di un ramo di essa utilizzando il modulo allegato n. 3.

La comunicazione deve essere presentata entro quattro mesi dall'avvenuta cessione dell'azienda e nel frattempo il subentrante può continuare ad operare con l'autorizzazione a nome del cedente purché accompagnata da un atto notarile dal quale risulti l'effettiva acquisizione.

Decorsi i quattro mesi utili, l'interessato può chiedere una eventuale proroga di ulteriori 30 giorni per comprovata necessità. Decorsi ulteriormente questo periodo senza che venga presentata la prescritta comunicazione, l'Area Polizia Locale - Commercio procederà alla comunicazione della decadenza del diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Nel caso di subingresso per causa di morte, gli eredi legittimi possono continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività tenendo allegato all'autorizzazione un atto di notorietà dal quale risulti il loro titolo di erede. Entro quattro mesi devono comunicare il loro stato di eredi in continuazione aziendale e possono chiedere una eventuale proroga di 30 giorni. Dopo tale termine decade il diritto di esercitare provvisoriamente l'attività che deve essere sospesa.

Qualora entro un anno dal decesso del titolare dell'autorizzazione, non venga presentata la comunicazione, l'Area Polizia Locale - Commercio procederà alla revoca dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio.

Nei casi di affitto d'azienda, l'autorizzazione è rilasciata per la durata del contratto d'affitto. Trascorsi quattro mesi dalla data di scadenza del contratto di affittanza senza che venga data comunicazione di continuità da parte dell'affittuario o del titolare originario, il diritto ad esercitare l'attività decade di diritto.

Qualora sia stata comunicata la reintestazione al titolare originario, ma l'attività non viene esercitata per un anno, l'autorizzazione verrà revocata con le modalità stabilite dal successivo articolo 14.



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050
www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

Art. 12 – Procedura di revoca

L'autorizzazione è revocata per i seguenti motivi:

1. qualora non venga iniziata l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
2. per decadenza dalla concessione del posteggio;
3. qualora il titolare di una autorizzazione per l'esercizio del commercio itinerante (posteggio isolato) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga non superiore a 3 mesi in caso di comprovata necessità;
4. per perdita dei requisiti soggettivi;
5. in caso di subingresso per causa di morte quando entro un anno dal decesso del titolare dell'autorizzazione non venga presentata la comunicazione di subingresso da parte degli eredi.
6. L'atto di revoca è disposto dall'Area Polizia Locale - Commercio e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per 15 giorni giornate di mercato.

Alla revoca dell'autorizzazione di tipo A) segue di diritto la decadenza della concessione del posteggio essendo elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050
www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

Art. 13 – Dimostrazione del titolo ed informazioni

L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere in grado in ogni momento di dare dimostrazione del proprio titolo ad esercitare l'attività commerciale a richiesta da parte degli addetti preposti al controllo.

Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono sapere dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare o a qualunque altro titolo.

Entro il 30 novembre di ogni anno, l'Area Polizia Locale - Commercio trasmette a regione Lombardia la situazione relativa ai mercati e fiere indicando:

- la denominazione della fiera o mercato;
- la loro localizzazione;
- l'ampiezza delle aree;
- il numero dei relativi posteggi;
- la durata;
- l'orario di apertura e chiusura dell'attività di mercato;
- i nominativi degli assegnatari dei posteggi.

Art. 14 – Assegnazione

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma fissa deve essere esercitato solo nelle aree appositamente individuate e nel rispetto del Settore Merceologico e tipologia merceologica dei posteggi individuati nelle predette aree.

L'assegnazione dei posteggi è effettuata mediante il rilascio di una concessione ai titolari di autorizzazione che da titolo ad ottenerla, anche con eventuale criterio di rotazione stabilito dall'Area Polizia Locale - Commercio.

Art. 15 – Rilascio della concessione del posteggio

La concessione decennale delle aree mercatali o dei posteggi sparsi segue di diritto il rilascio dell'autorizzazione commerciale.

L'occupazione di posteggi nell'area della fiera o sagra locale, nelle manifestazioni temporanee od occasionali è subordinata all'ottenimento di una concessione limitata ai giorni di fiera o di manifestazione.

Nell'atto di concessione vengono indicate una serie di prescrizioni, che l'operatore deve osservare, riguardanti:

- la dimensione del suolo pubblico o posteggio che può essere utilizzato;



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050
www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

- la sua ubicazione;
- i giorni e le ore nei quali può essere svolta l'attività commerciale;
- il settore merceologico, la tipologia merceologica e/o l'eventuale attività di somministrazione per la quale viene concesso il posteggio;
- la prescrizione di lasciare pulito il posteggio dopo l'uso;
- altre eventuali prescrizioni dettate da ragioni viabilistiche, igienico - sanitarie ed annonarie.

Indicata la tipologia merceologica, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione commerciale comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, di conseguenza la concessione non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.

La concessione del posteggio ha una durata decennale o ristretta al periodo della manifestazione per la quale è rilasciata e può essere rinnovata con semplice comunicazione dell'interessato.

Art. 16 - Uso del posteggio

L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:

1. il titolare non può scambiare il posteggio con un altro senza la preventiva autorizzazione dell'Area Polizia Locale – Commercio.
2. non si può occupare dello spazio superiore a quello concesso;
3. tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di m. 0,50 e l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2 misurata nella parte più bassa
4. i banchi con le tende devono essere sistemati entro l'orario di apertura dei mercati, fiere o manifestazioni e devono essere rimossi entro un'ora dopo la chiusura;
5. non è possibile abbandonare il posteggio prima dell'orario di chiusura delle operazioni di vendita, salvo giustificati motivi e previo autorizzazione da Organo dell'Area Polizia Locale – Commercio.
6. i banchi di vendita devono essere posti in allineamento, con gli altri banchi insiti sull'area, sul limite degli spazi assegnati provvedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita;



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050
www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

7. è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli previsti dall'autorizzazione e concessione di posteggio;
8. è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
9. non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
10. è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
11. i rifiuti devono essere raccolti in apposito sacco e depositati nel punto di raccolta al termine dell'attività; il posteggio deve essere lasciato libero da qualsiasi rifiuto;
12. è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati;
13. è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale e la concessione di posteggio con i relativi versamenti delle tasse e mostrarli ad ogni richiesta degli agenti di polizia e altro personale addetto al controllo;
14. l'assegnazione dei posteggi liberi, salvo quanto specificamente previsto per il mercato e le fiere, è disposta giornalmente dalla Polizia Locale sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza:
 - Rispetto del settore merceologico;
 - Più alto numero di presenze alla spunta nell'area in cui è insito il posteggio;
 - La maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.
15. Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi similari per il richiamo dei compratori. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi; uniche tolleranze concesse riguardano l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di dischi e nastri.

Qualora il titolare non osservi le disposizioni sopra riportate incorre nelle sanzioni previste dalla legge regionale 2 del 2010 e s.m.i.



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050
www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

Art. 17 - Circolazione all'interno delle aree

Durante lo svolgimento del mercato, della fiera o altra manifestazione, nei viali interni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano, fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e bambini.

All'interno e nella loro prossimità non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità o altre forme di volantinaggio. E' altresì vietato circolare con tavole di legno, involucri voluminosi o in altro modo da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.

La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all'interno delle aree in questione, ma, su autorizzazione della polizia locale, è ammessa nella loro prossimità.

Art. 18 - Tassa di occupazione e di concessione

In osservanza del vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'uso temporaneo o occasionale di un posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, è sottoposto al pagamento anticipato del relativo tributo/i previsto/i per legge per l'utilizzo giornaliero del posteggio e dei relativi servizi prestati sull'area.

I relativi tributi previsti per legge saranno riscossi annualmente in forma anticipata. Il mancato versamento entro il termine imposto comporterà la sospensione dell'utilizzo del posteggio fino ad avvenuto pagamento della stessa maggiorata degli interessi di legge.

La sospensione non può protrarsi oltre il termine di pagamento della rata successiva e l'omesso pagamento anche della rata successiva comporterà la decadenza della concessione.

La permanenza, oltre al tempo consentito, negli spazi appositamente individuati per l'esercizio del commercio itinerante (posteggio isolato), oltre all'azione sanzionatoria, è sottoposta al pagamento delle dovute tasse giornaliere di occupazione.

Art. 19 - Decadenza della concessione del posteggio

L'operatore decade dalla concessione del posteggio quando non utilizza il posteggio per un periodo, anche frazionato, complessivamente superiore a quattro mesi in un anno solare. Nel computo del mancato utilizzo non rientrano le assenze per malattia, gravidanza o servizio militare purché documentate.

L'operatore decade altresì dalla concessione, o eventuali diritti maturati sul posteggio per l'inosservanza alle norme del presente regolamento e con le modalità previste dal capo X.



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050
www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

La decadenza è automatica ed è immediatamente comunicata all'interessato; alla decadenza farà seguito la revoca della concessione.

Art. 20 - Revoca della concessione del posteggio

La revoca della concessione del posteggio può sempre essere disposta in qualunque momento dall'Area Polizia Locale Commercio senza oneri a carico del Comune.

La revoca della concessione è disposta dall'Area Polizia Locale - Commercio per motivi di pubblico interesse con esclusioni di oneri a carico del Comune. In questo caso il titolare ha diritto di ottenere un altro posteggio sul territorio comunale per il tempo restante di validità della concessione revocata.

Il nuovo posteggio concesso deve avere le caratteristiche dimensionali del precedente e deve essere localizzato in conformità delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente l'attività nel posteggio revocato.

CAPO VI – ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE (POSTEGGIO ISOLATO)

Art. 21 – Tempi e modalità di sosta

a) Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (posteggio isolato) è svolto con mezzi mobili o a piedi, con sosta limitata di norma al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, e comunque per un tempo non superiore ad ore 1.

Agli operatori è fatto divieto di:

- collocare sul suolo pubblico strutture diverse dai mezzi mobili sopra citati e di norma utilizzati dall'operatore (es. banchi, guardaroba mobili o qualsivoglia altro tipo di struttura espositiva, tavoli, sedie ombrelloni e simili);
- utilizzare apparecchi sonori di qualsivoglia tipologia.
- Agli stessi operatori è invece fatto obbligo di:
 - avere al seguito l'autorizzazione amministrativa necessaria che dovrà essere esibita ad ogni richiesta inoltrata dagli organi di vigilanza;
 - lasciare l'area utilizzata per lo svolgimento dell'attività in condizione di perfetta pulizia e manutenzione
- rispettare la norma sulla pubblicità dei prezzi prevista dal D.lgs. 114/98.



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050
www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

b) L'attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche potrà essere esercitata :

- PERIODO INVERNALE (1° OTTOBRE – 31 MARZO) dalle ore 08,00 alle 17,00
- PERIODO ESTIVO (1° APRILE – 30 SETTEMBRE) dalle ore 07,00 alle 19,00.

c) Al fine di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione stradale, si dispone che l'attività è vietata su tutto il territorio comunale :

- nei luoghi ove vige il divieto di sosta o di fermata
- nei parcheggi riservati ai disabili
- in prossimità o corrispondenza di rotatorie, incroci o curve
- lungo le strade provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche in banchina.

Durante lo svolgimento del mercato, fiere o sagre, è vietato esercitare il commercio in forma itinerante (posteggio isolato) lungo le vie comprese in un raggio di 500 metri dal centro mercato, fiera o sagra.

d) Agli operatori in possesso dell'autorizzazione di tipo A è precluso l'esercizio della vendita in forma itinerante (posteggio isolato) nella giornata di assegnazione del posteggio .

Gli operatori muniti di autorizzazione di tipo B sono abilitati alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento e svago.

e) Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei prodotti in forma itinerante (posteggio isolato) , ai sensi della Legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.

f) Sanzioni: in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo verrà applicata la sanzione prevista dall'articolo 34 comma 3° del presente Regolamento.



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050
www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

CAPO VII - DISPOSIZIONI PER IL MERCATO

Art. 22 – Definizione e istituzione del mercato

Il mercato, come definito nell'articolo 2 del presente regolamento, può essere esclusivo o specializzato quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere ed ha una ricorrenza non superiore al mese. E' stagionale quando ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi. L'istituzione di nuovi mercati o l'aumento dei posteggi in misura superiore alla percentuale fissata dalla Giunta Regionale sono soggetti a preventivo nulla osta della stessa Giunta Regionale.

I mercati locali si svolgono sulle aree pubbliche appositamente attrezzate per la vendita al dettaglio di merci varie nei limiti di spazio e di tempo fissati.

Con delibera della Giunta Comunale possono essere indetti non più di dodici mercati straordinari per anno solare collegati al periodo di Natale, Pasqua, estivo ed eventi particolari.

Art. 23 - Contingente di posteggi nei mercati

L'istituzione di mercati periodici risponde all'esigenza di offrire un servizio commerciale completo e nello stesso tempo di introdurre nel sistema distributivo una differenziazione delle forme di vendita al fine di consentire fra esse una tensione concorrenziale dinamica. nel rispetto però dell'equilibrio commerciale.

Nell'allegato n. 1, si individuano il mercato con la sua consistenza, il numero e caratteristiche dei posteggi, il relativo contingentamento in termini di tipologia merceologica in fase di istituzione del mercato ed orario di svolgimento.

Il contingente è espresso in termini di banchi ed è raggiungibile mediante conversioni merceologiche o trasformazione della tipologia di posteggi in eccesso ed in caso di cessazione dell'attività. Le variazioni merceologiche dei posteggi sono concessi dall'Area Polizia Locale - Commercio.

Art. 24 - Spostamento del giorno di mercato

Lo spostamento del giorno di mercato è ammesso solo per effettive esigenze pubbliche e quando il giorno coincida con una festività legalmente riconosciuta e comunque in occasione del Natale, Pasqua e Capodanno. In tali occasioni il mercato viene spostato il giorno indicato dal Sindaco sentita la richiesta degli Operatori del mercato.



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050
www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

Nel caso di spostamento del giorno di mercato l'eventuale assenza non verrà conteggiata a nessun fine.

Art. 25 – Soppressione, variazione e trasferimento delle aree mercato

I casi di soppressione e la variazione permanente del giorno di effettuazione del mercato sono deliberati dal Consiglio Comunale sentita la commissione consultiva (commercio) per il commercio su aree pubbliche.

L'ampliamento ed il potenziamento del mercato è deliberata dalla Giunta Comunale con la medesima procedura di cui al comma precedente.

L'Area Polizia Locale - Commercio comunica alla Regione l'eventuale soppressione del mercato o riduzione dei posteggi esistenti indicandone il numero e le caratteristiche dei posteggi.

Il provvedimento di trasferimento temporaneo del mercato disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, è adottato dal Responsabile dell'Area Polizia Locale - Commercio sentita la Commissione consultiva (commercio) per la regolamentazione del commercio su aree pubbliche. Qualora, per gli stessi motivi, venga disposto il trasferimento permanente, a pronunciarsi sullo spostamento è chiamata la commissione consultiva comunale (commercio) che disporrà la riassegnazione dei posteggi con le seguenti modalità:

1. anzianità di presenza effettiva sul mercato;
2. anzianità di iscrizione al registro imprese.
3. necessità di adeguare la dimensione del posteggio in relazione ai mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività;

La nuova disposizione risultante, come elaborata dalla commissione consultiva (commercio) , è sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050
www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

Art. 26 - Posteggi del mercato

Nello stesso mercato l'operatore commerciale non potrà avere in assegnazione più di due posteggi che può organizzare ed utilizzare come unico posteggio pur mantenendo la loro individuale concessione.

E' previsto un posteggio per i produttori agricoli, l'assegnazione dello stesso avverrà secondo i seguenti criteri :

- 1) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato ;
- 2) anzianità di registro delle imprese ;
- 3) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.

Art. 27 - Spunta giornaliera

L'occupazione dei posteggi nelle aree mercato deve avvenire entro le ore 08,00. Dopo tale termine si procederà ad assegnare i posti liberi ad eventuali operatori su aree pubbliche che si presentassero per la spunta.

Possono partecipare alla spunta solo coloro che sono in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale. L'autorizzazione deve essere mostrata all'Operatore di Polizia Locale (o un suo delegato) in servizio sul mercato.

I criteri di assegnazione per la spunta giornaliera sono i seguenti in ordine di rilevanza:

1. Più alto numero di presenze alla spunta nell'area in cui è insito il posteggio;
2. La maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.
3. Rispetto del settore merceologico.

La Polizia Locale terrà una registrazione delle partecipazioni alla spunta disponendo due graduatorie dell'ordine di spunta giornaliero, distinte per settore merceologico.

In dette graduatorie saranno annotati gli operatori presenti, indipendentemente dal fatto che abbiano potuto o meno svolgere l'attività.

L'assegnazione dei posti liberi è effettuata in base alla graduatoria di mercato e l'eventuale rinuncia sarà considerata come assenza dalla spunta.



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050
www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

CAPO VIII – DISPOSIZIONI PER FIERE E SAGRE

Art. 28 - Istituzione delle fiere o sagre

La fiera o sagra, come definita dall'articolo 2 del presente regolamento, può essere specializzata quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere.

L'istituzione di nuove fiere o sagre è deliberata dalla Giunta Comunale unitamente alla individuazione delle rispettive aree e con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 8. L'atto di istituzione diventerà parte integrante del presente Regolamento.

Art. 29 - Contingente di posteggi nelle fiere o sagre

Le attuali fiere e sagre, individuate nell'allegato 1, rispondono all'esigenza di mantenere e recuperare tradizioni locali che diversamente andrebbero perse nel tempo.

Art. 30 - Posteggi nelle fiere o sagre

Tutti gli operatori nazionali di commercio su aree pubbliche possono partecipare all'assegnazione dei posteggi delle fiere o sagre.

I posteggi disponibili sono assegnati con la seguente procedura:

- gli interessati entro 60 giorni prima dello svolgimento della fiera devono presentare la richiesta con lettera raccomandata AR o direttamente in Comune utilizzando il modulo allegato n. 3.
- Entro i successivi 10 giorni dal termine della presentazione delle domande, l'Area Polizia Locale - Commercio predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti punti:
- Punti 5: Maggior numero di effettive presenze maturate nell'ambito della singola fiera come risultante dalla graduatoria agli atti;
- Punti 4: Maggior numero di presenze maturate nell'ambito della singola fiera come risultante dalla graduatoria agli atti;
- Punti 3: Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.
- Punti 2: Osservanza del settore merceologico che è condizione indispensabile per concorrere all'assegnazione del posteggio;



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050

www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

- Punti 1: Osservanza della tipologia merceologica del posteggio in rispondenza alla pianificazione della fiera come risultante dal rispettivo progetto organizzativo;

A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del Comune.

Contro la graduatoria stilata dall'Area Polizia Locale - Commercio, esposta all'albo Comunale almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione, è ammessa istanza di revisione da inoltrare alla Giunta Comunale entro 10 giorni dalla data di pubblicazione. Nei successivi 10 giorni la Giunta Comunale è chiamata a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il giorno successivo.

Agli operatori verrà comunicato il numero del posteggio assegnato e le modalità di pagamento dei tributi dovuti per legge la cui ricevuta dovrà essere trasmessa all'Area Polizia Locale - Commercio prima del giorno di fiera o sagra. La mancata esibizione del pagamento delle tasse rende nulla la decisione di assegnazione.

Nella stessa fiera l'operatore commerciale non potrà avere in assegnazione più di due posteggi.

Art. 31 - Spunta giornaliera

L'occupazione dei posteggi nelle fiere deve essere effettuata entro l'orario stabilito per l'inizio delle operazioni commerciali; dopo tale termine si procederà ad assegnare i posti liberi agli operatori su aree pubbliche che si presentassero per la spunta e risultanti primi esclusi in graduatoria fino a suo esaurimento.

Possono partecipare alla spunta solo coloro che sono in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche. L'autorizzazione deve essere mostrata agli incaricati al momento dell'assegnazione del posteggio, l'eventuale rifiuto o mancanza è titolo di esclusione dalla spunta.



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050
www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

CAPO IX – DISPOSIZIONI IGIENICHE - SANITARIE

Art. 32 - Requisiti igienico sanitari

Per tutto quanto riguarda i requisiti igienico sanitari da tenere nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, si rimanda all'osservanza di quanto disposto dal Ministero della salute.

CAPO X - VIGILANZA - SANZIONI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 – Vigilanza

La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'osservanza del presente regolamento, la riscossione delle tasse per l'occupazione temporanea dei posteggi disponibili e la ricomposizione di dissidi tra operatori, è affidata al Corpo di Polizia Locale.

Art. 34 – Sanzioni

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050
www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

4. Il comune revoca l'autorizzazione:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4 della legge n°6 del 2010;
- b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
- d) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4 della legge n°6 del 2010;
- e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.
- f) Il comune interdice per due anni l'esercizio dell'attività nella fiera all'operatore che non ha utilizzato il posteggio per due edizioni consecutive senza giustificato motivo, da comunicarsi per iscritto al comune entro trenta giorni dallo svolgimento della fiera.

5. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 21, comma 11 della legge n°6 del 2010; è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

6. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro chiunque:

- a) commette l'infrazione di cui al comma 2, lettera b);
- b) non assolve all'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21, comma 10 della legge n°6 del 2010;;
- c) viola la disposizione di cui all'articolo 21, comma 11 ter della legge n°6 del 2010;;
- d) viola i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 22, comma 8 della legge n°6 del 2010;;
- e) esercita per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dall'autorizzazione.



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050
www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

Chiunque viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 21, comma 2, e 22, commi 2, 4, 5 e 7 della legge n°6 del 2010; è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

7. L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'articolo 21, comma 10 della legge n°6 del 2010;, o della relativa attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro. Nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro trenta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti, l'operatore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150 a 1.000 euro.

Art. 35 - Osservanza degli altri regolamenti comunali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutte le altre leggi e decreti che regolano la materia, nonché, i regolamenti comunali vigenti ed in particolare lo strumento urbanistico, le norme di polizia urbana e quelle igienico-sanitarie.

Art. 36 - Norme di rinvio

Le disposizioni di cui agli allegati al presente regolamento integrano e pongono in esecuzione le norme contenute nel medesimo pertanto hanno validità normativa di rinvio e la loro inosservanza sottostà alle sanzioni di cui all'articolo 38 nella fattispecie applicabile.

Per quanto altro non indicato nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme contenute nel D.Lgs. 114/98 e nella legge regionale n. 6/2010 e s.m.i.



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050

www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

ALLEGATO N. 01

INDIVIDUAZIONE E CONTINGENTAMENTO PER TIPOLOGIA MERCEOLOGICA DELLE AREE DA ADIBIRE ALL'ATTIVITA' DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

COMMERCIO ITINERANTE (posteggio isolato)

Presso le varie cascine insite sul territorio è data la possibilità all'operatore itinerante di accedere alle zone a traffico limitato e di sostare per il tempo necessario a soddisfare le esigenze dei consumatori senza corrispondere nessuna Tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

AREE MERCATO

1. Mercato - Il mercato si può svolgere:

in VIA PAPA GIOVANNI – lato sud 2

nel parcheggio di fianco al cimitero in via Donizetti

La superficie totale dell'area mercato è di mq. 1500 comprensiva delle sedi viabili, mentre la superficie di vendita è ripartita in settore alimentare e non alimentare come di seguito indicato:

Alimentari	mq.	200	posteggi n.	5
Non alimentari	mq.	320	posteggi n.	8
Agricoltore	mq.	40	posteggi n.	1
Totali	mq.	560	posteggi n.	14

I posteggi hanno una profondità di m. 5.00 e la larghezza di 9m.

Le operazioni mercatali di vendita si svolgono nella giornata di Sabato dalle ore 07,30 alle ore 12,30. L'accesso all'area mercatale è consentito dalle ore 6:30. L'area mercatale deve essere liberata entro le ore 13:30.




COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050
www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

Via Papa Giovanni






COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050
www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

Via Gaetano Donizetti





COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050
www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

FIERE E SAGRE

In concomitanza alle sagre organizzate dalle associazioni del territorio nell'area feste comunale sita in località Malpaga in via G. Marconi, gli operatori alimentari sono ammessi limitatamente ai dolci ed ai prodotti tipici regionali.

I posteggi hanno una profondità di m. 5.00 e la larghezza di 8m.

La superficie totale utilizzabile dell'area è di mq 1500 comprensiva delle sedi viabili. Quella adibita all'attività commerciale risulta essere di mq 560 ripartita:

- n. 4 posteggi alimentari,
- n. 12 posteggi non alimentari;

E' fatta salva la possibilità in capo al Responsabile dell'Area Polizia Locale – Commercio, qualora si rendesse disponibile suolo pubblico per ulteriori posteggi assegnarli ad operatori di commercio su aree pubbliche, seguendo l'ordine di graduatoria.



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050
www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

